

**DCLXXXVIII. SEDUTA****VENERDÌ 12 OTTOBRE 1951****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Presidente DE NICOLA****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 27113
Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della discus- sione):	
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad inte- rim del tesoro</i> . . . . .	27113, <i>passim</i> 27136
LOVERA . . . . .	27114, 27116, 27118, 27121
GIUA . . . . .	27114, 27128
MOLINELLI . . . . .	27115
FORTUNATI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	27115, <i>rassim</i> 27136
TAFURI, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	27116, <i>passim</i> 27137
PARATORE . . . . .	27119
PIEMONTE . . . . .	27122
BRAITENBERG . . . . .	27123 27125 27130, 27132, 27133
PRESIDENTE . . . . .	27125, 27136
DE LUCA . . . . .	27126, 27130
MAZZONI . . . . .	27129
RUGGERI . . . . .	27137
(Votazione per appello nominale) . . . . .	27120
Relazione (Presentazione) . . . . .	27137

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Braccesi per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è stata approvata la prima parte della tabella contenuta nell'articolo 9, fino alla voce « vini spumanti in bottiglia ».

L'onorevole Ministro delle finanze ha chiesto che, per quanto riguarda le successive voci della tabella, la discussione avvenga sul testo del Governo. Domando all'onorevole Ministro se insiste in questa proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non insisto.

1948-51 - DCLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Si dia allora lettura delle voci « Acquaviti », « Liquori » e « Alcool sottoposto al regime di imbottigliamento », nel testo della maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Acquaviti naturali (grappa) acquaviti di vino ed altre:			
a) di gradazione fino a 21° . . . . .	10 %	del valore	
b) di gradazione superiore a 21° fino a 50° . . . . .	11 %	»	»
c) di gradazione superiore a 50° . . . . .	12 %	»	»
Liquori (ivi compresa qualsiasi bevanda alcoolica come tale considerata dalla legislazione sugli spiriti e le bevande gassate contenenti alcool):			
a) di gradazione fino a 21° . . . . .	10 %	»	»
b) di gradazione superiore a 21° fino a 50° . . . . .	11 %	»	»
c) di gradazione superiore a 50° . . . . .	12 %	»	»
Alcool sottoposto al regime d'imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200	15 %	»	»

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto, per queste voci, un testo diverso. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Liquori dolcificati superiori ai 21 gradi . . . . .	12 %	del valore	
Liquori secchi superiori ai 21 gradi.	11 %	»	»
Altri liquori sino ai 21 gradi . . . . .	10 %	»	»
Alcool sottoposto al regime di imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200.	13 %	»	»

PRESIDENTE. I senatori Lovera, Braitenberg, Lodato, Baracco, Lepore, Tomè, Grava e Merlin Umberto hanno presentato un emendamento sostitutivo del testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° . . . . .	L.	30	al litro
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50°.		30	»
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino o di vinaccia da oltre 21° fino a 50°		60	»

Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75° . . . . .
 L. | 110 | » |

Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 . . . . .
  | 140 | » |

PRESIDENTE. Per rendere più chiara la discussione, prego il senatore Lovera di illustrare, per il momento, la sua proposta di modificazione soltanto per quanto riguarda la voce « Acquaviti ».

Il senatore Lovera ha facoltà di parlare.

LOVERA. L'emendamento da me presentato insieme con altri colleghi è determinato dalla preoccupazione che noi abbiamo di difendere l'uva ed i prodotti derivati dall'uva. Ecco quindi perchè, discostandoci dal testo governativo, noi miriamo a voler mettere, non dico in condizioni di privilegio, ma di maggior giustizia i prodotti derivati dall'uva come l'acquavite. Quindi chiediamo per l'acquavite delle tariffe inferiori a quelle dei liquori a gradazione identica. Infatti vogliamo ottenere che il prodotto distillato dall'uva possa essere favorito, perchè la produzione dell'acquavite è legata intimamente al consumo del vino. Se riusciamo ad ottenere un largo consumo dell'acquavite, siamo sicuri che rafforzeremo anche la situazione del vino, che tanto ci preoccupa. Quindi chiediamo aliquote inferiori a quelle dei liquori per l'acquavite di vino normale con gradazione fino a 50 gradi. Io spero che tutti i colleghi, che si interessano al problema del vino ed ai prodotti da esso derivati, accolgano questo emendamento col quale cerchiamo di migliorare la situazione non rosea della vitivinicoltura.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Di fronte all'affermazione del collega Lovera io mi preoccupo di un altro fatto gravissimo, chè, se l'equiparazione dell'acquavite al vino torna a vantaggio dei produttori, non si può giustificare dal punto di vista della salute pubblica. Noi discutendo questa parte del disegno di legge non abbiamo preso in esame il grave problema dell'alcolismo. Ora se per il vino, dato il consumo relativamente limitato che si fa in Italia di questo prodotto,

oggi, il problema dell'alcoolismo non si presenta, si presenterà invece di fronte al largo eventuale consumo dell'acquavite. Tutte le bevande superalcoliche debbono essere limitate nel consumo e una limitazione non può avvenire che aumentando le aliquote dell'imposta. Ecco perchè io prego il collega Lovera di pensare seriamente alle conseguenze pratiche del suo emendamento perchè, se noi diamo la possibilità di utilizzare una notevole quantità di vino per essere trasformato in acquavite, le conseguenze che si avranno con un maggior consumo di acquavite, dal punto di vista igienico, saranno così gravi che tutti, non solamente noi dell'opposizione, ma tutti noi legislatori, dobbiamo preoccuparcene. Per queste ragioni sottopongo ad una maggiore attenzione del Senato la proposta del collega Lovera.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Desidero aggiungere alcune considerazioni a quelle fatte dal collega Giua. Ho qui sott'occhio una lettera, che è stata probabilmente ricevuta da tutti i senatori, di un certo signor Paolo Parrucchetti, assessore di Arona, il quale si preoccupa della questione dell'alcoolismo. Se ne occupa da un punto di vista che probabilmente è eccessivo e che quindi risponde a preoccupazioni di carattere personale. Questo fenomeno tuttavia merita qualche considerazione. Le considerazioni del senatore Giua mi sembrano giuste. Io sono un incompetente in materia di alcoolismo e di igiene in generale, ma penso che, se un fenomeno di alcoolismo si verifica, si verifica in relazione alla gradazione dell'alcool che si beve. Quindi penso sia più nocivo bere liquori che non il comune vino da tavola.

Ma c'è un'altra questione: dobbiamo sempre partire, nell'applicazione dei dazi di consumo, dalla tariffa *ad valorem* e non da tariffe fisse.

Infine volevo fare una terza considerazione e cioè che le aliquote di tassazione proposte dal senatore Lovera fanno ai liquori una condizione di vantaggio nei confronti dello spumante. I liquori non debbono avere questa condizione di vantaggio per ragioni di igiene, di opportunità e di equità. Io penso che la tabella proposta dal senatore Lovera non debba essere accettata.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. A me pare, onorevole Presidente, che in sede di discussione di un articolo, non dico dell'insieme degli articoli, ma di un articolo come il 9, i colleghi della maggioranza non dovrebbero assumere continuamente posizioni contraddittorie. Ieri abbiamo discusso a lungo sulla politica del vino e sulla necessità di compiere, e in sede tributaria e in sede politico economica, tutti gli sforzi possibili per tener conto delle condizioni di 12 milioni di cittadini italiani la cui sorte è legata alla produzione del vino. Adesso stiamo discutendo di imposizione sui liquori. Vediamo di metterci d'accordo, onorevoli colleghi! È chiaro che, quando un mercato presenta una data capacità generale di acquisto, ogni politica tributaria di agevolazione nei confronti del consumo dei liquori tende a bloccare il consumo del vino.

È evidente, allora, che nell'affrontare il problema dobbiamo tener conto, in ultima analisi, di quello che è stato detto e deciso a proposito dell'imposizione sul vino. Non possiamo accogliere passivamente il principio che, ogni qual volta si introduce una nuova « voce » nella tariffa di legge, sia rinnegato il criterio informativo della tassazione *ad valorem*. Cosa hanno di speciale le acquaviti, i liquori, per cui nei loro confronti non si debba fare quello che si fa nei confronti della carne, dei salami, della mortadella? Onorevole Presidente, ho ricevuto diversi memoriali degli industriali: non ho ancora ricevuto alcun memoriale dei consumatori in genere, e dei contribuenti, che si dichiarino particolarmente colpiti e impressionati dalla tassazione *ad valorem* dei liquori! In questi ultimi giorni è stato interessante assistere nei corridoi del Senato ad un corteo di continue delegazioni, più o meno legittime rappresentanti del complesso degli interessi legati alla produzione di liquori nel nostro Paese. Penso, perciò, che in sostanza la questione non sta, come ha detto il collega Lovera, nel collegare o non collegare la produzione di tali liquori a quella del vino: la sostanza è che gli industriali produttori dicono che è intervenuto un decreto catenaccio che li ha tartassati in sede erariale e che, essendo tartassati

in sede erariale, non lo vogliono essere pure in sede di imposta comunale. Ma anche ammesso ciò, non si tratta di metodo di tassazione; si tratta, al più, di *quantum*. Ed allora discutiamo il *quantum* in sede di aliquote rispetto al valore, ma non rovesciamo il principio e non ritorniamo alla misura fissa, in quanto la misura fissa proprio in questo settore è quanto di più paradossale si possa concepire. Voi stessi ieri, richiamandovi a casi marginali, avete detto che la gradazione alcoolica non ha nulla a che fare con la qualità e con il prezzo del vino. Ora discutendo dei liquori, nei cui confronti, a differenza del vino, anche i bambini sanno che la gradazione alcoolica non ha nulla a che fare con il pregio e con il valore, dichiarate, forse interessandovi di quanto avviene a palazzo Labia: niente tassazione *ad valorem*, ma misura fissa per gradazione alcoolica. Ebbene io credo che non sia serio rovesciare le carte in tavola in questo modo; credo che non sia serio discutere per due anni e mezzo un provvedimento sulla finanza locale senza mai sollevare la pregiudiziale della misura fissa, al punto che la Commissione accetta unanime il principio della tassazione *ad valorem*, e poi constatare che all'ultima ora alcuni membri della Commissione, le cui ultime riunioni sono avvenute, per iniziativa anche del nostro illustre Presidente, alla fine di luglio, alcuni membri! — dicevo — improvvisamente, per effetto forse del solleone d'agosto o delle brezze settembrine, sfornano proposte che tendono a rimettere in discussione un accordo raggiunto in due anni e mezzo di dibattito!

È mai possibile che quel che non si era visto in due anni e mezzo, alcuni colleghi della Commissione l'abbiano visto d'improvviso ora, tanto più che solo dopo un lungo esame la Commissione aveva preso posizione? Ritengo che per la serietà dei lavori parlamentari non si possa continuare a rovesciare posizioni raggiunte. Di questo passo non so quando la legge potrà essere varata. Dato poi che, per il fatto che sono in gioco interessi particolari, una categoria di industriali si presenta a parlamentari, li prega di rivedere le loro posizioni, e ottiene quanto risponde ai suddetti interessi, occorre veramente esaminare la necessità di convocare a Palazzo Madama delegazioni folte e numerose di tutti i contribuenti e ammini-

stratori d'Italia, per porre i problemi economici e finanziari di 46 milioni di cittadini e di 7.800 Comuni!

Noi invitiamo esplicitamente tutti i membri della Commissione a rispettare la serietà dei lavori compiuti.

LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. Poiché il senatore Fortunati ha parlato di tutto l'emendamento io debbo dare una chiarificazione. Anzitutto, parlare del grado del vino e grado del liquore non è opportuno, perchè sarebbe impossibile e assurdo stabilire un aumento di tariffa per ogni grado alcoolico sui liquori, come sarebbe necessario per il vino.

Quanto alla sostituzione del concetto di tassazione per gradi invece che *ad valorem*, siamo preoccupati dei confronti con i liquori stranieri e a proposito faccio notare che, la ragione per cui ieri si vedeva la necessità di tassare i vini spumanti a cento lire per bottiglia, anziché a 150, come l'Assemblea ha deciso, consisteva nel fatto del confronto con gli spumanti stranieri. Non vorremmo avere delle ritorsioni da parte dei produttori stranieri, con danno per la nostra esportazione; argomento questo che invochiamo anche a favore dei liquori. Quindi non siamo mossi dal desiderio di difendere le categorie ma piuttosto l'interesse della Nazione; perchè per una eccessiva preoccupazione di carattere fiscale si rischia di rovinare la produzione e il mercato nazionale e internazionale. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Così ella, senatore Lovera, ha illustrato il suo emendamento anche per quanto riguarda la voce « Liquori ».

Domando ora alla maggioranza della Commissione di esprimere il suo parere sull'emendamento Lovera.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Lovera con le modifiche che dirò appresso.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il relatore accetta: non la maggioranza della Commissione, che non si è nemmeno riunita.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Ci sono considerazioni importantissime che non sono frutto del solleone, ma di matura riflessione.

MOLINELLI. Ma questa matura riflessione quando è incominciata? Al massimo ieri.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Non è cominciata ieri.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Stamattina il presidente della Commissione non ne sapeva ancora nulla.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Non parlo a nome personale, ma a nome della maggioranza della Commissione, che accetta l'emendamento Lovera per una ragione importantissima. Prego il Senato di considerare prima di tutto che siamo in presenza dell'unico prodotto che viene colpito da un dazio di consumo comunale pur essendo già soggetto all'imposta di fabbricazione. Infatti i prodotti soggetti all'imposta di fabbricazione fino ad oggi sono stati esclusi da qualsiasi dazio comunale. In secondo luogo, v'è da considerare che in Italia abbiamo una fiorente industria di liquori che si cerca di portare alla produzione di liquori fini per poter fare la concorrenza ai prodotti esteri. Se accettiamo il principio del dazio *ad valorem*, veniamo a favorire i prodotti scadenti a danno dei prodotti fini. (*Commenti dalla sinistra*). È una sacrosanta verità, questa.

GRAMEGNA. Ma chi beve i liquori? Questo ci dovete dire!

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Altrimenti verremmo a favorire i liquori fabbricati sotto banco, quelli che non pagano neanche il dazio, al quale sfuggono, e verremmo a tassare le industrie più serie, che cercano di produrre liquori degni di portare il nome d'Italia e che cercano di fare la concorrenza ai mercati esteri. In secondo luogo, occorre ricordare che durante le vacanze estive, dopo l'ultima riunione della Commissione, l'alcool è stato colpito da un nuovo aumento dell'imposta di fabbricazione. Ecco perchè la maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Lovera, però — come ho detto — con alcune modifiche, perchè effettivamente i calcoli fatti dall'onorevole Lovera non sono esatti: li troviamo troppo bassi, anche per un certo riguardo al valore di questi prodotti. E allora la maggioranza della Commissione propone questo testo:

« Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21°... lire 30 al litro;

« Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50°... lire 50 al litro;

« Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino o di vinaccia da oltre 21° a 50°... lire 75 al litro;

« Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°, lire 130 al litro;

« Liquori ed acquaviti da oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, ecc... lire 140 al litro ».

Con queste modifiche la Commissione accetta l'emendamento Lovera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Signor Presidente, le domando scusa se dovrò al senatore Fortunati un chiarimento: egli si è appellato a quella che dice essere stata la decisione della Commissione in sede referente. Ora noi siamo Parlamento, come ci ha insegnato il nostro maestro Einaudi, appunto per parlare, per persuaderci a vicenda. Il senatore Fortunati sa che il Ministro non ha mai accettato la sua impostazione, ma ha sempre difeso l'impostazione iniziale del progetto governativo. Era quindi suo diritto spiegare ai membri della Commissione, e alla Commissione che si è riunita per sentire alcuni suoi chiarimenti, i criteri di natura tecnica che lo spingevano a difendere l'impostazione iniziale del suo progetto di legge a questo riguardo. Per me, la discussione è una discussione di metodo, evidentemente, come ella senatore Fortunati ha centrato, perchè si tratta di stabilire se sia più conveniente in questo settore procedere all'imposizione *ad valorem* od alla imposizione con una tariffa massima per quantità. Io ritengo che sia più conveniente, da un punto di vista tecnico, avere una tariffa per quantità piuttosto che una *ad valorem*, perchè ci troviamo di fronte ad un prodotto merceologico estremamente variabile e variato, in cui la denominazione del prodotto ha un valore importante nella classificazione del prodotto stesso. Noi dovremmo quindi arrivare ad avere tariffe comunali comprendenti centinaia e centinaia di voci per comprendere tutte le voci dei prodotti che possono essere immessi nel mercato del nostro Paese — prodotti interni e prodotti esteri — con una no-

tevole complicazione ed una notevole possibilità, anche, di errori nei rapporti tra l'uno e l'altro prodotto, ed è questo l'aspetto che ha sempre preoccupato il Ministro delle finanze nei riguardi del problema che dobbiamo ora discutere. Il fare invece la tassazione a tariffa esclude questa possibilità mentre presenta secondo me due notevoli vantaggi, uno di ordine politico, proprio per le considerazioni che ha svolto il senatore Giua: nel nostro Paese noi abbiamo bisogno di favorire il diffondersi del consumo dei liquori ed in maniera particolare dei liquori di alta gradazione. Quindi la differenziazione sulla base del grado è particolarmente opportuna per fare una politica di ordine sociale e sanitario come quella che il senatore Giua ci ha sottolineato. In secondo luogo, tassando allo stesso modo prodotti di uguale contenuto alcoolico noi finiamo per stabilire una posizione di favore per i liquori più fini, meglio elaborati. Anche questo fa parte della politica per combattere l'alcoolismo, che è sempre determinato dai prodotti non bene lavorati, e al tempo stesso di aiutare l'affermarsi di un'industria liquoristica seria, il che costituisce un problema importante dal punto di vista economico del nostro Paese, perchè tutti i Paesi che hanno larga produzione di vino hanno bisogno di avere anche una produzione che assorba una parte di questo vino, ma che lo assorba in modo sicuro come avviene per la produzione di liquori che si affermano nel mercato interno ed in quelli esteri.

Queste sono le ragioni per cui il Governo ha sempre insistito perchè in questo settore si continuasse col sistema della tassazione a tariffa e non si applicasse il sistema della tassazione *ad valorem*. D'altra parte sono d'accordo con il senatore Fortunati e con il senatore Giua che le proposte del senatore Lovera sono troppo basse, dal punto di vista quantitativo dell'incidenza dell'imposta, e vorrei pregare la Commissione di arrivare ai livelli indicati dal progetto governativo cioè 80 lire (non 75 lire) per i liquori e acquaviti tra 21° e 50°, 150 lire invece di 130 e 140 per i liquori e acquaviti superiori a 50 gradi. Si tratta di tariffe massime: abbiamo tassato a 150 lire una bottiglia di spumante e non vogliamo tassare ugualmente una bottiglia di liquore superiore a 50 gradi? Quindi pregherei di rispettare le tariffe

proposte dal progetto governativo e di operare in questo modo una perequazione che mi pare opportuna.

LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. La ragione della differenza tra la tariffa proposta col mio emendamento e quella proposta dal Governo dipende anche dall'aumento dell'imposta di fabbricazione che hanno subito ultimamente i liquori; per cui noi abbiamo ritenuto necessario di non elevare maggiormente questa tariffa. Quindi vorrei insistere ancora, affinchè non si pongano i liquori in condizioni di subire una contrazione di consumo.

Un'altra osservazione debbo fare circa il rapporto non proporzionale tra le tariffe delle varie voci e soprattutto dell'ultima. Se noi aumentiamo, secondo le proposte fatte dal Ministro, a 150 lire la tariffa dei liquori e delle acquaviti con gradazione da oltre 50 fino a 75 gradi e non aumentiamo proporzionalmente la tariffa per i liquori oltre i 75 gradi, e lasciamo in condizioni di privilegio la produzione dell'alcool puro, favoriamo la produzione di quei liquori fatti con gli estrattini, mentre abbiamo interesse ad ottenere una produzione di qualità, quale solo possono fare le case più serie. Quindi se si debbono per forza mantenere queste tariffe elevate, bisogna aumentare proporzionalmente anche quella dell'ultima voce, almeno da 140 a 180 lire, per non danneggiare i prodotti più fini.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Io credo che ci sia un equivoco. Le nuove tariffe proposte dalla maggioranza della Commissione sono più alte di quelle contenute nel testo governativo, le cui cifre sono riferite ad ettonidro di prodotto.

Perciò insisto nelle proposte della maggioranza della Commissione, acconsentendo solo a portare — secondo il suggerimento dell'onorevole Ministro — da 140 a 150 lire al litro la tariffa relativa ai liquori e alle acquaviti di oltre 75 gradi.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non insisto nella mia richiesta e aderisco alle proposte della maggioranza della Commissione con la modificazione riguardante la tariffa dei liquori e delle acquaviti di oltre 75 gradi.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ho chiesto la parola per una questione pregiudiziale, che è questa: dato e non concesso che sia preferibile la tassazione per gradazione alcoolica anzichè quella *ad valorem*, nessuno dei colleghi ha risposto all'altro problema che noi abbiamo posto nell'emendamento. Il che sta a dimostrare proprio la non maturità nel rovesciamento improvviso e « misterioso » delle posizioni. A questo riguardo tengo a dichiarare che il presidente della 5<sup>a</sup> Commissione stamattina non sapeva nulla dell'asserito fatto che la maggioranza della Commissione aveva cambiato parere. Quando noi abbiamo dichiarato, in modo categorico, che vi è stato un rovesciamento non discusso di posizioni, la dichiarazione rispecchia assolutamente la verità. Nel nostro emendamento, comunque, si precisa che i liquori debbono essere distinti in tre grandi gruppi: liquori dolcificati superiori a 21 gradi, liquori secchi superiori a 21 gradi, altri liquori. Di fronte alla richiesta esplicita di siffatto schema classificatorio, che cosa obietta la maggioranza, che cosa obietta il Governo? Nulla. Silenzio totale. Mentre è evidente che, anche accettando il metodo della tassazione a misura fissa per gradazione alcoolica, si potrebbe pur sempre applicare tale criterio distintamente nell'ambito dei liquori dolcificati e dei liquori secchi. E perchè abbiamo chiesto la distinzione? Perchè, onorevole Presidente, la verità si è che la distinzione di fondo, economica dei liquori è quella che proponiamo noi: liquori secchi e liquori dolcificati. A questa richiesta preliminare e fondamentale nessuna risposta. Perchè? La mancata risposta è per noi prova dell'assoluta fondatezza della nostra tesi.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Mi duole che il senatore Fortunati abbia travisato la situazione. È perfettamente esatto che quando stamattina ho saputo che si discuteva sul progetto del Governo e non su quello della maggioranza ho pensato di riunire i colleghi per discutere questo argomento. Ma d'altra parte, quando, d'accordo col Ministro, si è deciso di ritornare al progetto della maggioranza non c'era più nessuna ragione di interpellare la Commissione. Dirò di più che, in merito a questo articolo, ho voluto interpellare i colleghi della maggioranza e quindi posso affermare che questi aumenti di cifre accettati dal relatore sono accettati dalla maggioranza. Mi duole di essere costretto a fare questa dichiarazione perchè tutti sanno qui, e l'onorevole Fortunati più degli altri, quanto rispetto io abbia per la procedura parlamentare, per la maggioranza e per la minoranza.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'emendamento del senatore Lovera con le modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione, che rappresentano un emendamento all'emendamento.

Invito pertanto il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento del senatore Lovera con le modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° . . . . .	L.	30 al litro
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50° . . . . .	»	50 » »
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino o di vinaccia da oltre 21° fino a 50° . . . . .	»	75 » »
Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75° . . . . .	»	130 » »
Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 . . . . .	»	150 » »

**Votazione per appello nominale.**

PRESIDENTE. Fo presente al Senato che i senatori: Montagnani, Gramegna, Troiano, Fiore, Musolino, Talarico, Ghidetti, Gervasi, Meacci, Rolfi, Allegato, Bei Adele, Locatelli, Ristori, Alunni Pierucci, Fantuzzi, Minio, Boccassi, Ruggeri, Gavina, Fortunati, Molinelli, Cerruti, Spezzano, Banfi, Putinati e Flecchia hanno chiesto che la votazione sull'emendamento Lovera, modificato secondo le proposte della maggioranza della Commissione, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento del senatore Lovera con le modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione risponderanno sì, coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Lorenzi).

Prego il senatore segretario di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Lorenzi.

CERMENATI, *Segretario*, procede all'appello nominale.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Anfossi, Angelini Nicola, Armato, Asquini, Baracco, Beltrand, Bergamini, Bisori, Bo, Bocconi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza, Cadorna, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Carrara, Casardi, Caso, Cemmi, Cerrica, Ceschi, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

De Bosio, De Luca, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,

Elia,

Farioli, Fazio, Ferrabino, Filippini, Focaccia, Fusco.

Galletto, Gasparotto, Gava, Genco, Gerini, Ghidini, Gonzales, Gortani, Grava, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannaccone, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Lovera, Lucifero,

Marconcini, Martini, Menghi, Merlin Umberto, Merzagora, Miceli Picardi, Minoja, Monaldi, Mott,

Nacucchi,

Origlia, Ottani,

Page, Paratore, Pasquini, Persico, Pezzini, Piemonte, Piscitelli, Porzio,

Ricci Federico, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Rosati, Ruini, Russo,

Sacco, Saggiaro, Salomone, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Santonastaso, Sartori, Silvestrini, Spallicci,

Tafari, Tartufoli, Tessitori, Tissi, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Tupini, Turco,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Variabile, Venditti, Vigiani,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli.

Rispondono no i senatori:

Adinolfi, Alunni Pierucci,

Banfi, Barbareschi, Bardini, Berlinguer, Bittosi, Boccassi,

Caldera, Cappellini, Casadei, Cavallera, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cortese,

D'Onofrio,

Fabbri, Fantuzzi, Fiore, Flecchia, Fortunati, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grisolia,

Lanzetta, Locatelli, Lussu,

Maffi, Mancini, Marani, Mariotti, Massini, Meacci, Milillo, Minio, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Montagnana Rita, Montagnani, Moscatelli, Musolino,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Pastore, Pellegrini, Pertini, Picchiotti, Platone, Priolo, Pucci, Putinati,

Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Roveda, Ruggeri,

Salvagiani, Saponi, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sinforiani, Spezzano,

Talarico, Tambarin, Tamburrano, Terracini, Tignino, Tonello, Troiano,

Voccoli,

Zanardi, Zannerini.

Si astiene il senatore Conti.



**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento del senatore Lovera, modificato secondo le proposte della maggioranza della Commissione:

Votanti . . . . .	213
Maggioranza . . . . .	107
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	81
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura della voce successiva della tabella.

CERMENATI, *Segretario*:

Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi) (1) . . . . . 25 % del valore

(1) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto di sostituire all'aliquota del 25 per cento quella del 20 per cento.

I senatori Lovera, Braitenberg, Lodato, Baracco, Lepore, Tomè, Grava e Merlin Umberto hanno presentato un testo sostitutivo dell'intera voce. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la produzione di liquori vermut ed aperitivi, di sciroppi e di bevande analcoliche, imbottigliati in flaconcini a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 140 . . . . . L. 40 per flacone

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare l'emendamento della minoranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Mi sembra che l'emendamento Lovera sia più radicale del mio, preferirei perciò parlare dopo il senatore Lovera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lovera per svolgere il suo emendamento.

LOVERA. La ragione dell'emendamento sta nel fatto che noi riteniamo più opportuno tassare questi estratti ed essenze in una forma più semplice. Quanto poi alla misura, ritengo che debba essere determinata dalla necessità di salvaguardare sempre i prodotti più genuini, quali quelli ottenuti dalla grande industria, mentre questi estratti servono proprio a dare un prodotto di scarto, o almeno di qualità molto inferiore a quella industriale. Quindi, poichè vogliamo salvaguardare la qualità della produzione, abbiamo ritenuto bene portare questa tariffa a 40 lire per flacone. Quanto poi al criterio di tassazione, sostengo, dato che questi estratti vengono sempre offerti in vendita in flaconcini di valore pressochè uguale, per le varie qualità, sia più semplice, dal punto di vista della esazione, la tassazione per flaconcino, anzichè *ad valorem*.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io ritengo che quando si fissano norme di carattere tributario, ciò deve essere fatto in modo da prevedere tutte le possibilità e tutti gli sviluppi della tecnica inventiva. Non è detto, a mio avviso, che noi possiamo essere certi che, tanto allo stato di fatto, quanto, in ogni caso, per l'avvenire, gli estratti e le essenze necessariamente siano confezionati in bottiglie, in flaconcini, ecc. E questa è una prima questione.

Vi è poi un secondo dato di fatto: non è esatto che gli estratti e le essenze, anche se venduti in flaconi, si presentino nel mercato con la stessa portata, nel senso che servano alla produzione di un uguale quantitativo di bevande analcoliche, liquori, vermouth e aperitivi. In realtà si vendono in flaconi di diversa portata. Quindi, anche se si volesse accettare il principio della misura fissa e non della misura *ad valorem*, bisognerebbe evidentemente prevedere tale diversità.

Una terza obiezione riguarda il fatto che gli estratti, essenze, per la preparazione di liquori, vermouth, aperitivi, bevande analcoliche non si presentano sul mercato con identiche caratteristiche e con identici pregi. Anche a questo riguardo vi è una varietà e una gamma di produzione, con notevoli scarti di prezzi.

Per queste ragioni io ritengo che l'impostazione della tassazione *ad valorem* sia la più razionale, nel senso che consente un adattamento, sollecito ed elastico, a quella che, di volta in volta, è la situazione della produzione di questi particolari tipi di merci nel mercato del nostro Paese.

D'altra parte, a me sembra che l'esperienza che noi abbiamo già in alcuni Comuni sta proprio ad indicare che per i prodotti in discussione la tassazione a misura fissa darebbe proprio luogo a quegli inconvenienti, che i fautori del sistema paradossale, a nostro avviso, di tassazione per i liquori hanno previsto di eliminare per agevolare la industria liquoristica. La misura fissa verrebbe proprio a danneggiare, in ogni caso, i produttori di liquori, mentre una tassazione *ad valorem* può, da questo punto di vista, perseguire meglio un obiettivo politico ed economico. Per queste ragioni noi insistiamo perchè il principio della tassazione *ad valorem* sia mantenuto, e non facciamo evidentemente una questione grave circa il livello delle aliquote. Noi abbiamo proposto il 20 per cento invece del 25, ma su questo punto non insisteremo. Invece ribadiamo in modo particolare la tesi della tassazione *ad valorem*, che a nostro parere è sempre la più valida nella organizzazione di una moderna imposta sui consumi.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io voterò a favore della proposta della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ma il senatore Fortunati ha dichiarato che non insiste.

PIEMONTE. Io in ogni caso sono favorevole per queste ragioni essenziali. Io mi occupo soprattutto dei vermouth: una volta il vermouth era una cosa squisita e buona, adesso i vermouth sono scaduti di molto in confronto al passato. Ciò per due cause essenziali: una volta il vermouth si fabbricava con un terzo almeno di moscato; adesso qualunque vino è

buono. Una volta ogni ditta si faceva un vanto di avere un suo particolare formulario per il suo vermouth mediante erbe e semi aromatici che si mettevano in infusione e così si avevano tipi di vermouth profumati. Ora si adoperano essenze che si possono ricavare anche dal catrame e si ottengono dei prodotti assolutamente scadenti, salvo rare eccezioni. Ecco perchè io, se fosse possibile, domanderei che le essenze preparate siano escluse dalla fabbricazione del vermouth.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione conferma il criterio, da essa adottato, della tassazione *ad valorem*. Approvato questo criterio, si vedrà quale dovrà essere l'ammontare di tale tassazione.

PRESIDENTE. Non vi è contestazione sull'entità della cifra relativa alla tassazione *ad valorem*, perchè il senatore Fortunati non ha insistito sull'emendamento della minoranza della Commissione; resta quindi la cifra proposta dalla maggioranza. L'argomento in discussione, che deve essere risolto, è se la tassazione debba essere *ad valorem* o fissa, secondo quanto ha proposto il senatore Lovera.

Senatore Lovera, insiste nel suo emendamento?

LOVERA. Non insisto perchè la tariffa non sia *ad valorem*; però vorrei che la misura della tariffa fosse elevata dal 25 al 35 per cento, sempre per la preoccupazione di favorire il prodotto di qualità.

PRESIDENTE. Il senatore Lovera ritira il suo emendamento relativo alla tassazione fissa, ma con altro emendamento, firmato da lui e da altri cinque senatori, chiede che nel testo della Commissione sia sostituita alla tariffa del 25 per cento quella del 35 per cento.

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione sulla cifra della tariffa si rimette al Senato; però, con l'occasione, fa presente che il testo dovrebbe essere così formulato: « Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi

e dolcificati, di vermouth, di aperitivi e di sciroppi ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi associo, per quanto riguarda il testo, alla proposta della Commissione e, per la tariffa, mi rimetto al Senato.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi dichiaro contrario all'aggiunta degli aperitivi e dei vermouth, e di ciò ho già spiegato le ragioni.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ho l'impressione che il senatore Piemonte non si sia reso conto della portata dell'emendamento introdotto. È proprio in seguito al suo intervento a difesa della produzione dei vini e non dei vermouth e degli aperitivi che si fa questa tassazione.

PIEMONTE. Sono d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ed allora perchè adesso si dichiara contrario? Non proponga una divisione nel testo. Il solo strumento che io ho è la tassazione, ed io in questo modo posso tassare vermouth ed aperitivi. Se lei vuol fare un provvedimento di sua iniziativa per proibire la produzione di questi estrattini, allora è un altro problema e questa non è la sede opportuna per affacciarlo.

PRESIDENTE. Senatore Piemonte, se ella insiste nella sua proposta, io dovrò mettere ai voti il testo per divisione.

PIEMONTE. Non ho fatto una proposta formale e non insisto.

PRESIDENTE. Il testo da votare è allora il seguente:

« Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermouth, di aperitivi e di sciroppi (1).

« (1) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti ».

L'unica contestazione è sull'aliquota dell'imposta *ad valorem*: secondo il testo della Commissione, essa è del 25 per cento; il senatore Lovera propone di elevarla al 35 per cento. Per questo emendamento la Commissione e il Ministro si sono rimessi al Senato.

Metto pertanto ai voti la voce « Estratti ed essenze », nel testo di cui ho dato ora lettura, con l'aliquota del 35 per cento proposta dal senatore Lovera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Si dia lettura della voce seguente.

CERMENATI, *Segretario*:

Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali . . . 10 % del valore

PRESIDENTE. Per questa voce la minoranza della Commissione non ha presentato emendamenti.

I senatori Braitenberg, Lovera, Mott e Raffener hanno però proposto di sostituire alla tariffa *ad valorem* una tariffa fissa di lire otto per bottiglia.

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Ho proposto l'emendamento per facilitare la riscossione di questa imposta, perchè a me pare che, anzichè far fissare il valore dalle singole Commissioni provinciali che potrebbero anche fissare differenti valori nelle singole Province, sia più opportuna la tassazione per unità e quindi pregherei di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento anche da parte del senatore Ciasca. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nella tabella, alla voce: " Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali ", aggiungere la nota seguente: " Per la preparazione in bottiglia e asportazione delle acque gassate e delle acque minerali da tavola, naturali o artificiali, è autorizzato un dazio speciale non superiore al 3 per cento del valore per bottiglia a favore del Comune o dei Comuni dove si trovano le sorgenti " ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ciasca non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Braitenberg.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, in linea di massima, non è contraria ad accettare, in questo caso, una tassazione a tariffa fissa, non è d'accordo, però, con la cifra proposta dal senatore Braitenberg. Quindi, qualora si accettasse il principio della tassazione a tariffa fissa, si dovrebbe poi discutere l'entità della cifra.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Mi sembra che l'argomentazione attraverso cui il collega Braitenberg sarebbe riuscito a convincere il relatore di maggioranza, sia una argomentazione che dovrebbe valere per tutti i generi soggetti ad imposta di consumo. È chiaro, cioè, che per tutti i generi che sono sottoposti ad imposta di consumo si potrebbe fare riferimento alla obiezione del collega Braitenberg! Invece, se vi è un settore in cui le determinazioni dei valori da parte delle Commissioni provinciali non possono dar luogo ad eccessive oscillazioni da provincia a provincia, questo proprio riguarda le acque minerali, le quali hanno prezzi, in genere, di carattere nazionale. La tassazione *ad valorem* è pertanto anche da questo punto di vista legittima. Ripeto che si tratta di prodotti che vengono immessi nel mercato a prezzi sostanzialmente uniformi, nell'ambito delle singole qualità. Dirò di più: nel disegno di legge che noi stiamo discutendo è affrontato anche il problema della strutturazione e della composizione delle Commissioni provinciali.

La nuova regolamentazione e soprattutto il previsto istituto del ricorso al Ministro delle finanze per la rettifica di determinazioni di valori discosti eccessivamente dalla realtà, sia a cura dei Comuni sia a cura dei contribuenti, deve dare a noi oggi la profonda convinzione che il principio della tassazione *ad valorem* deve essere difeso anche perchè si stanno predisponendo gli strumenti tecnici, che garantiscono un assolvimento regolare e normale nelle

elaborazioni dei valori medi per la fissazione del *quantum* d'imposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. La proposta del senatore Braitenberg è in relazione con gli emendamenti alle voci successive che tendono a portarle tutte a tassazioni specifiche invece che *ad valorem*; ritengo però opportuno che in questa materia restino le tassazioni *ad valorem*. È vero che per le acque minerali c'è una costanza di valori ma ci sono anche delle difficoltà di carattere pratico; bisognerebbe modificare e parlare di bottiglie intere, di mezza bottiglie, come avviene nel commercio normale, ma sarebbe molto difficile ridurre le voci successive a tassazione specifica, perchè le varietà di prodotti sono così notevoli, secondo anche le consuetudini locali di consumo, che darebbe luogo a grossi inconvenienti la tassazione specifica per bottiglie o mezza bottiglie. Ritengo pertanto che non sia il caso di fare un'eccezione per le acque minerali.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la voce « Acque gassate » nel testo della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali . . . 10 % del valore

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della voce seguente, che è identica nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Bevande gassate non alcoliche:  
 a) a base di succhi naturali di frutta . . . . . 10 % del valore  
 b) altre . . . . . 25 %

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Braitenberg, Lovera, Mott e Raffener hanno pro-

posto, per questa voce, un testo diverso. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Bevande gassate non alcoliche:

a) a base di succhi naturali di frutta (1) . . . . .	L.	5	per bottiglia da una porzione
b) altre . . . . .	»	12	per bottiglia da una porzione

(1) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per illustrare quest'emendamento.

BRAITENBERG. La legge 30 luglio 1950, n. 575, che ha introdotto per la prima volta la tassazione delle bevande non alcoliche ha fatto una distinzione fra bevande a base di succhi di frutta e le altre. Occorre dare uno speciale riconoscimento al Governo che con questa distinzione ha voluto tutelare le industrie dei succhi naturali di frutta, una delle nuove industrie italiane che merita ogni considerazione. Ma in pratica questa differenziazione a favore delle bevande a base di succhi naturali è stata elusa dai Comuni in parecchie maniere, anzitutto con la fissazione del valore perchè qualche volta le commissioni competenti hanno attribuito un valore superiore alle bevande a base di succhi di frutta, in secondo luogo in sede di classificazione che non sempre è stata mantenuta. È relativamente facile far passare una bevanda artificiale per una bevanda a base di succo naturale, perchè le commissioni a volte non hanno possibilità di fare le analisi che del resto non sono facili. In terzo luogo in sede di riscossione si ricorreva in parte all'abbonamento, specialmente per le bevande prodotte nel Comune, e per quelle importate alla tassazione a tariffa. Per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno di presentare un emendamento che riguarda anzitutto la tassazione in base all'unità di misura anzichè al valore. Sentito però il parere del Ministro sono disposto a ritirare tale emendamento e ad accettare la tassazione in base al valore, ma devo dichiarare subito che mantengo

la nota in calce alla voce che affida ad una determinazione del Ministero delle finanze la classificazione delle bevande a base di succhi naturali di frutta o altri. Vorrei con ciò che si arrivasse ad un trattamento uniforme per tutto il territorio nazionale.

A questo punto vorrei anche fare un accenno alle bevande che non sono « a base di succhi » ma veri e propri succhi di frutta. Vengono prodotti e venduti succhi di frutta naturali costituiti da puro protoplasma cellulare che contiene soltanto sostanze biologiche conservate al naturale e pastorizzate, senza alcun ingrediente di materia estranea, come per esempio colore, aroma, ecc.

Queste bevande credo che siano assolutamente esenti dalla imposta di consumo perchè non si possono classificare come bevande a base di succhi naturali di frutta essendo veri e propri succhi naturali. Faccio presente che in Alto Adige esistono alcune industrie moderne che producono questi succhi naturali di uva e di mele. Queste industrie lavorano specialmente mele non commerciabili, ottenendo una bevanda molto nutritiva che serve specialmente per i bambini e per gli sportivi. Bevande di questo genere sono molto apprezzate in altri Paesi come Francia, Svizzera, Germania, Austria mentre in Italia siamo ancora all'inizio. Ritengo che, affidando al Ministero la classificazione delle bevande non alcoliche agli effetti della tassazione, si potrà ottenere anche la garanzia che i succhi naturali di frutta non verranno più abusivamente tassati.

Concludendo, non insisto nell'emendamento per cui la tassazione *ad valorem* venga sostituita con quella ad unità, però insisto che venga aggiunta la nota che le singole bevande vengano assegnate alle due categorie, con determinazione del Ministero delle finanze, sempre che i fabbricanti si sottopongano al controllo sulle materie prime impiegate, secondo le norme da emanarsi, con decreto del Ministro stesso.

PRESIDENTE. Il senatore Piemonte ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere nella voce in discussione, la lettera « a » a base di succhi naturali di frutta ». Mi permetto di osservare, senatore Piemonte, che con il suo emendamento sarebbe soppressa anche la lettera « b » altre », che non avrebbe più ragione di essere. Resterebbe soltanto la di-

zione « bevande gassate non alcoliche ». Però ella deve indicare l'aliquota dell'imposta. Infatti il testo della Commissione prevede due aliquote diverse per la lettera a) e per la lettera b); dal momento che ella propone di sopprimere tali lettere, è necessario che indichi l'aliquota relativa a tutte le bevande gassate non alcoliche.

Il senatore Piemonte ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

PIEMONTE. Scusi, signor Presidente, la portata del mio emendamento è questa: sopprimere qualsiasi tassazione solo per le bevande fatte con succhi di frutta. Le argomentazioni a sostegno di questa mia proposta sono state già molto bene sviluppate dall'oratore precedente. Il mio pensiero è questo: dal momento che l'estensione della coltivazione della frutta va prendendo un notevole sviluppo in Italia, e poichè anche dalla stessa uva si possono ottenere dei prodotti non alcolici, ottimi specialmente per la nutrizione dei bambini, si dovrebbe dunque sopprimere qualunque tassazione su questi prodotti. È una proposta formale, la quale dovrebbe soddisfare specialmente il Mezzogiorno, dove questi succhi d'uva e di frutta hanno la possibilità di una grande produzione e quindi penso che la mia proposta dovrebbe trovare tutti favorevoli.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Così danneggiamo il vino un'altra volta. (*Interruzione del senatore Mazzoni*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Nella voce che stiamo discutendo, « bevande gassate non alcoliche », si fa una distinzione: a base di succhi naturali di frutta; altre. Nelle « altre », in quelle cioè che non sono a base di succhi naturali di frutta, dovrebbero essere comprese le bevande integralmente composte di succhi di frutta, eventualmente gassate. In altre parole, il senatore Braitenberg voleva proteggere i succhi di frutta puri, naturali; se tali succhi sono gassati — e, come mi ha detto il senatore Braitenberg, alcuni sono gassati — invece che favorirli, si finisce per far pagare loro il 25 per cento, anzichè il 10 per cento. Credo che in materia fiscale sia necessario usare dizioni precise; ritengo pertanto necessario un chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, formuli la sua proposta in un emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io pregherei gli onorevoli senatori di essere prudenti in questa materia perchè mai come in questo argomento le definizioni sono pericolose. Qui la proposta della Commissione, che è anche la proposta del Governo, dice che si distinguono sciroppi e bevande gassate non alcoliche. Quindi i succhi di frutta puri non sono compresi in nessuna di queste denominazioni. I succhi di frutta puri non trasformati in bevanda gassata o non trasformati in sciroppo con l'aggiunta di zucchero, non sono previsti dalle nostre tariffe. Quindi non cerchiamo di complicare le cose mettendo delle definizioni che fanno sorgere dubbi. Qui le parole vanno intese nel significato comune, merceologico. Sappiamo che cosa si intende per bevanda gassata; se volessimo dare una definizione ci troveremmo imbarazzati; sappiamo bene che cosa si intende per sciroppo ma non vorrei definirlo, perchè altrimenti penso che darei occasione ad una serie di dubbi di interpretazione e di applicazione che non finirebbe più. Ora, se il problema che interessa il senatore Braitenberg è di difendere il puro succo di frutta non manipolato se non per la conservazione, il testo del Governo è favorevole a questo, in quanto i succhi di frutta sono esclusi nettamente da qualsiasi tassazione; sono tassabili soltanto le bevande gassate e gli sciroppi che servono per preparare bevande. Questo è l'argomento evidente che emerge dal progetto.

Per quanto riguarda il senatore Piemonte, vorrei dire che il nostro Presidente ha reso evidente, senatore Piemonte, che se lei vuole escludere completamente la tassazione delle bevande, non dei succhi, il suo emendamento deve essere compilato in modo radicalmente diverso. Noi abbiamo voluto tassare le bevande e non i succhi per una questione di equilibrio anche in rapporto ad altri tipi di bevande: tassiamo il vino e perchè non dovremmo tassare le bevande gassate anche a succo naturale? Si fa soltanto quella tassazione differenziata proprio per favorire i suc-

chi naturali rispetto alle bevande artificiali che non meritano la stessa difesa.

Io avevo chiesto la parola solo per una spiegazione di natura tecnica. Pregherei il senatore Piemonte o di non insistere nell'emendamento o di formularlo in modo più chiaro, in modo che non sorgano confusioni.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, io ritengo che la soluzione auspicata dal collega Braitenberg, di demandare al Ministro, attraverso un decreto, la regolamentazione dei criteri di classificazione delle bevande a seconda che esse possano essere considerate a base di succhi naturali di frutta o no, non sia per noi accettabile. Ho in mano una lettera di un direttore di un istituto universitario di merceologia cui ho sottoposto la questione, perchè, nell'esplicazione del mio compito di amministratore, ho constatato che tutti i produttori industriali di bevande sostengono ormai che le bevande di loro produzione sono a base di succhi naturali di frutta. Noi abbiamo respinto tale pretesa. Di qui contestazioni su contestazioni. Gli industriali intervenuti asseriscono che finiranno con l'aver ragione. Addirittura si dice ormai pubblicamente, a Bologna e fuori Bologna, che anche la Coca-Cola sarà considerata a base di succhi naturali di frutta. Io non vorrei che gli italiani fossero costretti a fare quello che fanno gli egiziani ad Alessandria e al Cairo: cioè a rovesciare e a bruciare per le strade gli autocarri che trasportano la Coca-Cola! Sarà bene evitare queste reazioni. Comunque leggo la lettera del professore universitario, il quale pone il problema in termini tali che la questione potrebbe apparire insolubile, se non si accettasse la soluzione che io mi permetterò poi di indicare: « Mi è stata richiesta stamattina, a suo nome, una precisazione circa la definizione della dizione "a base di succhi naturali di frutta", che si trova nella legge del 30 giugno 1950, n. 575. È chiaro che la dizione "a base" non può significare altro che il succo naturale di frutta deve rappresentare la sostanza fondamentale dello sciroppo alla quale dovrà essere quindi aggiunto solo zucchero. Uno sciroppo a base di succhi naturali di frut-

ta è costituito da 35-40 parti di succo naturale e da 60-65 parti di zucchero. Una bibita "a base di succhi naturali di frutta" viene confezionata col 10 per cento dello sciroppo sopra definito ed il resto acqua. Come si vede le disposizioni legislative sono chiare: manca invece l'indicazione per stabilire analiticamente se un certo sciroppo è fabbricato o no con succhi naturali di frutta. Per tale differenziazione gli analisti si riferiscono ad alcune sostanze tipiche presenti esclusivamente nei succhi naturali — per esempio all'acido ascorbico —; ma è chiaro che appena questo metodo di analisi viene reso pubblico, i fabbricanti di sciroppi aggiungeranno acido ascorbico artificiale per far credere che uno sciroppo artificiale sia fatto con succhi naturali di frutta, e così via. Occorrerebbe che le disposizioni legislative stabilissero esattamente entro quali limiti debbono essere compresi alcuni indici analitici fondamentali. Peraltro tutti gli indici fondamentali sono facilmente modificabili, per cui il problema è praticamente insolubile, anche ricorrendo ad analisi delicate come potrebbero essere i dosaggi di vitamine, perchè i fabbricanti imparerebbero immediatamente ad aggiungere artificialmente le vitamine, se sapessero che il laboratorio di analisi va a ricercarle. Credo che questo sia uno dei pochi casi in cui l'unica difesa consiste nel controllare l'acquisto dei succhi naturali di frutta ».

Io ritengo, però, onorevole Presidente, che una volta tanto la questione possa e debba essere risolta, mettendoci d'accordo sulla interpretazione che il Ministero delle finanze continua a dare al secondo comma dell'articolo 7 del Regolamento per le imposte di consumo del 1936. Il secondo comma dice che l'aliquota deve essere indicata per la stessa voce di tariffa, qualunque sia la provenienza dei generi. Ebbene, onorevoli colleghi, l'applicazione delle norme regolamentari è tale da rendere praticamente per alcuni generi impossibile una determinazione realistica dei valori medi, per qualità, che pure la legge prevede. Nella tariffa di Bologna, in sede di declaratoria, abbiamo, ad esempio, indicato « formaggio Bel Paese ». Si ricorre, e la decisione ministeriale è che non si può indicare in tariffa la denominazione del formaggio « Bel Paese », perchè



l'aliquota deve essere indicata per la stessa voce di tariffa a prescindere dalla provenienza dei generi. Ma non si tratta di aliquota, si tratta di determinazione di valore medio. Orbene, nel caso concreto delle bevande a base di succhi naturali di frutta, a mio modesto avviso, non non vi è che una soluzione: bisogna incominciare a fare l'elenco delle bibite, delle bevande, degli sciroppi che devono essere considerati per legge non a base di succhi naturali di frutta. In caso diverso vi saranno sempre contestazioni continue. I Comuni che intendano colpire certi tipi di bevande e sciroppi lo faranno per un anno, lo faranno per due anni: poi ricorsi, contestazioni, ed infine, per decisione ministeriale, i Comuni avranno torto!

La verità è, onorevoli colleghi, che i Comuni cui accennava il collega Braitenberg, che cioè hanno adottato un criterio, lo hanno adottato perchè stanchi di battere strade che poi il Ministro per le finanze sbarra! Chi vi parla non si arresta di fronte a decisioni e continua a battersi perchè la verità si faccia strada. Ma non tutti sono tenaci! E gli amministratori talora concludono così: « perchè continuare a battere la testa contro il muro, se a un certo momento il Ministro ci darà torto? ». Ecco perchè tutte le bevande diventano praticamente a base di succhi naturali di frutta!

Se noi non rovesciamo l'interpretazione che dal 1936 viene data a una norma regolamentare che a mio avviso è, se non *contra legem*, in ogni caso *extra legem*; se non è consentito di individuare il prodotto con la denominazione commerciale, le cose non si risolveranno. Avete sentito, in proposito, le convinzioni scientifiche di uno studioso di merceologia.

Chiamiamo i prodotti con il loro nome commerciale e le discussioni cesseranno.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Poichè il senatore Fortunati non ha concluso sopra questo argomento, mi è sembrato di comprendere che bisognerebbe unificare le due tariffe ed escludere la distinzione fra bevande preparate con succhi di frutta e le altre. Ho capito così, anche perchè l'argomento è tanto complicato che dal punto di vista scientifico, ha detto bene il senatore Fortunati, non lo si può risolvere con facilità. Si può risolvere solo dal punto di vista pratico.

Infatti la considerazione fatta dal senatore Fortunati circa l'aggiunta di acido ascorbico è sostenibile anche dal punto di vista della possibilità pratica. Possiamo avere la produzione artificiale del succo di limone facendo una soluzione di acido citrico, anche se non estratto dal succo di limone, e aggiungere l'acido ascorbico presente sempre nel succo di limone.

Ma l'informatore del senatore Fortunati ha dimenticato che se un produttore aggiungesse l'acido ascorbico sintetico al preparato artificiale il prodotto verrebbe a costare per lo meno quanto il succo di limone naturale. Comunque se un produttore vuole imitare il succo naturale può benissimo farlo, perchè all'analisi chimica non si ha diversità. Ma c'è un'altra ragione. Vogliamo difendere la produzione dei succhi di frutta naturali? Però non dimentichiamo che gli ingredienti che si aggiungono a queste bevande artificiali sono anche sottoprodotti dell'industria agraria. Per esempio l'acido tartarico che in genere sostituisce l'acido citrico nelle bevande gassose è un sottoprodotto dell'industria vinicola. Ora, se vogliamo favorire l'industria della frutta naturale, evidentemente sacrifichiamo o tassiamo maggiormente l'impiego dell'acido tartarico e l'industria di questo acido. Richiamo l'attenzione dei colleghi sopra questo fatto, già altre volte rilevato in sede di bilancio dell'agricoltura e della industria quando richiamai l'attenzione sul fatto che non utilizziamo i quattro quinti dell'acido tartarico dei residui dell'industria vinicola.

È evidente che se la richiesta di questo acido aumentasse favoriremmo anche questo ramo dell'industria e lo stesso dicasi per l'acido citrico che viene estratto almeno per una parte dal citrato di calcio, ottenuto dal succo di limone. In definitiva, in queste bevande naturali, fatte con prodotti naturali o anche con altri prodotti, la preoccupazione del legislatore quale sarà? Dal punto di vista igienico nessuna, perchè nella nostra legislazione l'uso di sostanze coloranti artificiali è vietato per legge, che è la più antica e migliore legge in questa materia. Ecco perchè l'onorevole Braitenberg, che segue, credo, la legislazione tedesca, non è stato molto esatto perchè quella legislazione ammette l'impiego di alcune sostanze coloranti artificiali. La legislazione sanitaria



italiana invece è molto più rigorosa e vieta, come ho detto, l'impiego di sostanze coloranti artificiali di qualsiasi tipo. Quindi la nostra legislazione ci garantisce che in un prodotto artificiale non saranno adoperate sostanze coloranti non naturali. Si potranno adoperare la clorofilla o altre sostanze vegetali, ma mai sostanze artificiali.

In questo caso particolare, data la perplessità in cui mi trovo e in cui si trovano anche i due schieramenti del Senato, pregherei di mettersi d'accordo e di unificare con una tariffa intermedia queste due classi di prodotti, che dal punto di vista scientifico possono dare origine a molte discussioni, e che dal punto di vista pratico non possono condurre ad altro che a creare dissensi tra coloro che devono pagare e gli enti che devono tassare. Ecco perchè preferirei che ci fosse una tariffa più alta per i succhi di frutta naturali e una tariffa abbassata per i prodotti artificiali. Credo così che si escluderebbero molti degli inconvenienti lamentati.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non mi intendo nei labirinti delle dizioni legislative perchè la pratica mi insegna che sono spaventosi: lascio che i competenti facciano loro. Io desidero bonariamente, da buon padre di famiglia, aggiungere qualche cosa a quello che ha detto il collega Giua con una competenza che è assai superiore alla mia e a quella di molti altri. Io ho sentito parlare di acido ascorbico: quindi si tratta di aggiunta di sostanze vitaminiche, niente di sintetico, e quindi niente da eccepire. Ma io mi preoccupo dell'aggiunta di altri elementi come, per esempio, quando danno a bere al pubblico ed a me, bevande o sciroppi oppure da mangiare caramelle, che sanno di mela rannetta, e invece sono confezionate con acetato di amile. Sostengo che questa è una frode operata a mezzo della sintesi: frode del gusto e della borsa ed io credo che il gusto vada rispettato tanto quanto le sacre regole della finanza. Ora, di queste frodi, di questa concorrenza illecita, ce ne sono a dozzine.

In conclusione, cosa si domanda? Lo dicevo ieri, nelle mie interruzioni (perchè purtroppo i miei bronchi non mi permettono di parlare) all'amico Armato che, impugnato un brandò,

con fieri accenti drammatici difendeva le uve del suo paese: ma signori miei, non avete ancora capito che noi siamo indietro di parecchi secoli, in Italia? All'estero, con l'uva non si fa solo il vino, ma si producono magnifici sciroppi, marmellate e gelatine squisite, soprattutto utili e necessarie ai bambini. Il Valli, di Lugo, che oggi ha chiuso l'azienda, ha dimostrato che tutte queste lavorazioni dell'uva possono dar luogo ad un'industria meravigliosa; e non lo dimentichino i produttori dell'uva del meridione. Lo stesso dicasi per le frutta. Noi desideriamo che gli uomini, i bambini, i vecchi possano godere di questi prodotti. Io non sono un puritano dell'antialcolismo ...

TONELLO. Bravo!

MAZZONI. ... ma non sono neanche uno di quegli stolti difensori del vino i quali seguitano a porre il binomio vino-coca cola. Ci sono certe ore del giorno, in certe stagioni e in certi momenti, in cui è impossibile sostituire il vino alla coca cola: il vino si beve a tavola, ma non possiamo impedire che l'Italia progredisca in quest'altro senso, che si diffondano i moderni bar a sostituire le vecchie brutte osterie di un tempo. In un certo senso è un titolo di civiltà. D'altra parte — e questo lo dico agli amici delle altre regioni — c'è una diffusione tremenda dei disturbi di stomaco, in special modo delle ulcere. Voi vedete una moltitudine di gente che, anche nei ristoranti di lusso non beve più il vino, non per capriccio, non per avarizia, ma per certe condizioni particolari del nostro tempo delle quali noi non ci dobbiamo affatto dolere. Io domando che con l'uva (di cui tutti lamentano la crisi, ma tutti si ostinano a piantare la vite anche nelle recenti bonifiche, paradossi delle cose!), e con gli altri frutti si possano fare degli onesti sciroppi gassati o non. Volete che faccia male un po' di anidride carbonica? Non piantiamo delle grane fiscali dove si tratta della salute, del benessere e del piacere del palato umano! Teniamo conto dei municipi, delle tasse e di tutte queste sacrosante cose, ma teniamo conto anche del fatto che esiste un personaggio preso tutti i giorni a calci da tutti, che si chiama consumatore; nessuno si preoccupa mai del consumatore. Ed io vorrei concludere così: il ministro Vanoni ne sa molto più di me in questa faccenda; senza

1948-51 - DCLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1951

fare domande, trovi lui la formula per risolverla e la Commissione lo aiuti. Domandiamo che chi fa con le frutta e col mosto di uva degli sciroppi gassati o non gassati, non debba soffrire l'illecita concorrenza di quelli che mettono negli sciroppi delle essenze sintetiche che sono, se non dannose, insipide e ingannatrici.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Le assicurazioni dell'onorevole Ministro non mi hanno tranquillizzato del tutto, perchè proprio la ragione essenziale per cui ho preso la parola non è stata tenuta nel debito conto. Si è fatta questione di definizioni più o meno pericolose: siamo d'accordo; ma, quando io leggo in un articolo di legge fiscale, che quindi deve essere interpretato con rigore: « a base di succhi naturali di frutta »; « altre », come indicazione di due categorie diverse, ho ragione di pensare che, se c'è una bevanda che non rientra precisamente in una delle due categorie, si andrà a votare una delle due categorie illegittimamente. Dicevo prima che avevo domandato al collega Braitenberg se il succo di frutta potesse essere in qualche circostanza gassato: non la bevanda a base di succo di frutta, ma la bevanda succo di frutta. Ora, siccome la dizione dell'articolo è: « bevande gassate non alcoliche: a) a base di succhi naturali di frutta; b) altre », questa tipica bevanda integralmente composta di succo di frutta eventualmente gassato, in quale delle due categorie è compresa? Oppure non è sottoposta a tassazione? Quando l'onorevole Ministro avrà dato una risposta precisa — ed i lavori preparatori serviranno di interpretazione — io potrò anche desistere da queste mie osservazioni.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, io ritengo che la tassazione dovrà avvenire nella maniera più semplice e più adatta ad evitare le frodi. Sono grato all'onorevole Ministro per la sua esplicita dichiarazione che i succhi di frutta naturali non sono compresi nella tassazione, perchè finora diversi Comuni li hanno considerati bevande non alcoliche e tassate come tali. Ritengo che si dovrebbe lasciare assolutamente la distinzione tra le bevande gassate a base di succhi naturali di frutta e le altre, tassando le prime con tariffe

più favorevoli. Infatti, dobbiamo favorire l'industria di succhi naturali di frutta tanto diffusa all'estero e che ora si sta sviluppando anche nel nostro Paese, e a vantaggio della produzione delle frutta.

Pregherei anche di approvare la nota che la determinazione dell'appartenenza all'uno o all'altro gruppo sia demandata al Ministro delle finanze, perchè altrimenti sorgono quelle difficoltà che sono state segnalate. Pregherei infine l'onorevole Ministro di rispondere alla domanda dell'onorevole De Luca se i succhi naturali di frutta con la sola aggiunta di anidride carbonica siano esenti dalla tassazione, considerandoli sempre succhi naturali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione mantiene le proprie proposte che poi sono, a quanto pare, accettate da tutti perchè tutti sostengono la stessa cosa. Accetta la nota contenuta nell'emendamento Braitenberg, cioè che « i singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria » — in accordo con quanto ha detto l'onorevole Fortunati — « sempre che si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed all'analisi del prodotto » — aggiungiamo noi — « secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso ».

Al senatore De Luca rispondo che è chiaro che il succo di frutta, come tale, non è tassato da alcuna voce della tariffa; ma se è gassato, non è più succo di frutta. (*Interruzione del senatore De Luca*).

Il succo di frutta gassato esce dalla categoria succo di frutta come tale, cioè materia prima, e diventa una bevanda gassata, che viene tassata con la tariffa minima.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Piemonte, dichiaro che la maggioranza della Commissione non può assolutamente accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. A me spiace di non essere stato compreso prima, ma a me pareva di essere stato estremamente chiaro. Il succo di frutta naturale con i soli ingredienti per la conservazione non rientra in nessuna delle due categorie previste per la tassazione, che sono

bevande gassate e sciroppi. Evidentemente il succo di frutta con aggiunta di gas o con aggiunta di zucchero per farne sciroppo rientra nelle due categorie che vogliamo tassare. Le due voci che noi abbiamo formulato, e che il senatore Braitenberg difende, sono proprio queste. Nel seno della categoria « bevande gassate e sciroppi » occorre distinguere le bevande a base di frutta dalle bevande non a base di frutta. Quindi il succo naturale di frutta gassato rientra nella prima categoria, bevande a base di frutta gassate. Non capisco perchè possa rientrare nelle altre dato che la normale applicazione della tariffa è proprio fatta con questo criterio.

Per quanto riguarda la nota del senatore Braitenberg il Ministero delle finanze non è entusiasta di assumersi questo compito che, in base ai principi di autonomia e di indipendenza dei Comuni, è assolutamente gratuito, perchè non ha un interesse fiscale diretto. Però io mi rendo conto che, di fronte alle difficoltà dell'analisi, che è uno degli elementi di determinazione per stabilire se un prodotto è o no a base naturale, ma che non è il solo, sia necessario disporre di mezzi sicuri di accertamento. Io, sia per la difficoltà tecnica dell'analisi, già ricordata dal senatore Fortunati, sia perchè potrebbe capitare che una determinata bevanda, presentata ed analizzata venga riscontrata a base di succo naturale e, in seguito, sia posta in commercio non più a base di succhi naturali, comprendo la necessità di un controllo periodico delle materie prime impiegate nella fabbricazione per assicurare che la bevanda dichiarata come contenente succo di arance contenga veramente questo succo. Per il Ministero delle finanze questo è un onere, ma se il Senato ritiene che tale procedimento dia tranquillità di classificazione io sono disposto ad accettare l'emendamento e ad assumere l'impegno di organizzare il relativo servizio.

Devo dire al senatore Fortunati che non è esatta l'impostazione che egli ha fatto dell'interpretazione dell'articolo 7 del Regolamento circa l'imposta di consumo. Esso infatti dice che non si può, nella tariffa, indicare per nome e cognome il prodotto, evidentemente nel timore che, attraverso tale indicazione, si faccia una tassazione diversa di prodotti identici che hanno una denominazione diversa. La tariffa deve essere una cosa obiettiva ed evidente-

mente non ammette la denominazione « Bel Paese », ma la voce « formaggi molli » di una determinata composizione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma si tratta di determinare i valori medi! Il problema è sorto non in sede di fissazione di aliquote, ma di determinazione del valore.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Quindi il valore dell'articolo 7 è quello che ho detto, cioè che a parità di valore non può corrispondere diversa tariffa, se le qualità sono identiche il prezzo è identico.

Pregherei il senatore Piemonte di non insistere nel suo emendamento perchè altrimenti cadrebbe tutta la classificazione fatta

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Lo mantengo solo per quanto concerne la nota.

PRESIDENTE. Domando al senatore Piemonte se insiste nel suo emendamento.

PIEMONTE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento del senatore Braitenberg, tendente ad aggiungere alla voce in discussione un'annotazione. Quest'emendamento è stato accettato tanto dal Governo, quanto dalla maggioranza della Commissione, che ha proposto — a sua volta — una modifica.

Metto anzitutto ai voti la voce in esame nel testo della Commissione, che rileggo:

Bevande gassate non alcoliche:

a) a base di succhi naturali di frutta . . . . .	10 % del valore
b) altre . . . . .	25 % » »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'annotazione alla lettera a) proposta dal senatore Braitenberg, con l'integrazione suggerita dalla maggioranza della Commissione:

(1) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed all'analisi del prodotto), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

1948-51 - DCLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1951

Si dia lettura della voce successiva, che è identica nel testo della maggioranza e in quello della minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Sciropi:

a) a base di succhi naturali di frutta . . . . .	10 % del valore
b) altri . . . . .	25 % » »

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg aveva proposto, insieme coi senatori Lovera, Mott e Raffener, di sostituire il testo della Commissione con il seguente:

Sciropi (1):

a) a base di succhi naturali di frutta (2) . . . . .	L. 30 al kg.
b) altri . . . . .	» 75 al kg.

(1) Sono esclusi dalla tassazione se impiegati nella fabbricazione di bevande per la vendita a terzi.

(2) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

Successivamente, però, coerentemente con quanto ha fatto in relazione alla modifica proposta alla voce precedente, ha rinunciato alla parte sostanziale dell'emendamento, mantenendo soltanto le due note.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Braitenberg.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono contrario.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Accetto la seconda nota e non la prima.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non posso accettare la prima nota.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Insisto sulla approvazione della prima nota che è in relazione col disposto dell'articolo 11 del disegno di legge il quale dice al punto 8: « Le materie prime e i generi che vengono impiegati per la fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di con-

sumo sono esenti dalla tassazione ». Tale articolo di per sè già stabilirebbe l'esenzione, però *ad abundantiam* vorrei che fosse aggiunta la nota.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Braitenberg sul fatto che nel testo governativo accettato dalla maggioranza si parla, alla nota 1, di esenzione dei quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciropi negli appositi stabilimenti.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste anche sulla prima delle due annotazioni proposte.

BRAITENBERG. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la voce:

Sciropi:

a) a base di succhi naturali di frutta . . . . .	10 % del valore
b) altri . . . . .	25 % » »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la nota che il senatore Braitenberg propone di apporre alla parola « Sciropi »:

« Sono esclusi dalla tassazione se impiegati nella fabbricazione di bevande per la vendita a terzi ».

Chi approva questa nota, non accettata nè dalla Commissione, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la nota che il senatore Braitenberg propone di apporre alla lettera a) della voce, con l'avvertenza che, in armonia con quanto è stato proposto dalla maggioranza della Commissione ed approvato dall'Assemblea per la voce precedente, dopo le parole « materie prime impiegate » si aggiungeranno le altre « ed all'analisi del prodotto ».

Ne do lettura:

« I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (sempre che si sottopon-

gano al controllo delle materie prime impiegate ed all'analisi del prodotto) secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Si dia lettura della voce seguente.

CERMENATI, *Segretario*:

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (1). 25 % del valore

(1) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

PRESIDENTE. A questa voce sono stati proposti due emendamenti. L'uno, della minoranza della Commissione, tende a sostituire la voce stessa con la seguente:

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparazione di bevande non alcoliche . . . . . 15 % del valore

L'altro, dei senatori Braitenberg, Lovera, Mott e Raffener è così formulato:

Polveri e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (1) . . . . . 25 % del valore

(1) Sono esclusi dalla tassazione se impiegati nella fabbricazione di bevande per la vendita a terzi

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare l'emendamento della minoranza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Noi proponiamo di ridurre l'aliquota. La proposta è determinata da considerazioni di carattere politico-economico che non è il caso di approfondire ulteriormente. Insistiamo perciò nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, ella mantiene il suo emendamento?

BRAITENBERG. Poichè questo emendamento era connesso con il precedente, che il Senato non ha accolto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche le due note?

BRAITENBERG. Lo ritiro completamente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il testo della minoranza, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo della maggioranza, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura della voce seguente, identica nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Polveri per acque da tavola . . . . . 10 % del valore

PRESIDENTE. Su questa voce non sono stati presentati emendamenti. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura delle voci seguenti fino alla voce « Combustibili » esclusa. Tali voci sono identiche nel testo della maggioranza e in quello della minoranza e su di esse non sono state formulate proposte di modificazione.

Propongo che per queste voci, e per quelle successive la semplice lettura equivalga ad approvazione, qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

CERMENATI, *Segretario*:

Carni:

1. Bestie a capo:

Buoi e manzi . . . . .	4 % del valore
Vacche e tori . . . . .	4 % » »
Vitelli sopra l'anno . . . . .	4 % » »
Vitelli sotto l'anno . . . . .	4 % » »
Cavalli, muli e asini . . . . .	4 % » »

Maiali:

sino al peso di kg. 30 . . . . .	4 % » »
oltre il peso di kg. 30 . . . . .	4 % » »
Pecore, capre, castrati e montoni . . . . .	4 % » »
Agnelli e capretti . . . . .	4 % » »

2. Bestie a peso vivo:

a) vitelli . . . . .	4 % » »
b) altri bovini . . . . .	4 % » »
c) suini . . . . .	4 % » »
d) ovini . . . . .	4 % » »
e) equini . . . . .	4 % » »

3. Carne macellata fresca:

a) di vitello . . . . .	4 % » »
b) di altri bovini . . . . .	4 % » »
c) suina . . . . .	4 % » »
d) ovina . . . . .	4 % » »
e) equina . . . . .	4 % » »

1948-51 - DCLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1951

4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne . . . . .	4 % del valore		
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco . . . . .	2 %	»	»
Pollame e cacciagione:			
a) a peso vivo . . . . .	7 %	»	»
b) a peso morto . . . . .	7 %	»	»
Conigli:			
a) a peso vivo . . . . .	4 %	»	»
b) a peso morto . . . . .	4 %	»	»
Altri commestibili:			
Pesci, crostacei e molluschi:			
1. freschi:			
a) di qualità fine . . . . .	3 %	»	»
b) di qualità comune . . . . .	1,50 %	»	»
2. conservati:			
1. tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive . . . . .	3 %	»	»
2. anguille e acquadelle ammarrate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati.	2,50 %	»	»
3. baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati affumicati . . . . .	1,50 %	»	»
Cioccolato:			
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25. . . . .	6 %	»	»
b) altro . . . . .	10 %	»	»
Cacao in polvere destinato al consumo . . . . .	6 %	»	»
Surrogati di cacao e di cioccolato.	3 %	»	»
Formaggi e latticini . . . . .	3 %	»	»
Burro e suoi surrogati . . . . .	3 %	»	»
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune . . . . .	3 %	»	»
Pasticceria fresca, confetture dolci in genere e biscotti fini.	10 %	»	»
Gelati . . . . .	8 %	»	»

(Sono approvate).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla voce « Combustibili ». Se ne dia lettura.

CERMENATI. *Segretario*:

	Unità di misura	Imposta in lire
Combustibili:		
Gas-luce per illuminazione, riscaldamento e usi domestici . . . . .	mc.	1,50
Gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:		
— fino a 3.600 calorie . . . . .	mc.	1,50
— oltre le 3.600 calorie . . . . .	in proporzione	

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, la suddivisione delle aliquote per il gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici, è stata formulata dopo che in Commissione era stato deciso il testo nei termini seguenti: « gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici, base 3.600 calorie al metro cubo: lire 1,50 ». Adesso trovo una suddivisione che, a mio modesto avviso, vuol dire la stessa cosa. Se la suddivisione è stata fatta con fini diversi, essa mi appare un po' incomprensibile. Noi avevamo voluto, in parole povere, precisare che il gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici doveva essere tassato, in relazione alla pressione, a metro cubo e che per ogni metro cubo così calcolato doveva essere pagata un'imposta pari a lire 1,50, sulla base di 3.600 calorie per metro cubo. Ma cosa vuol dire di diverso « fino a 3.600 calorie al metro cubo 1,50; oltre le 3.600 calorie in proporzione »? Subentrano due metri diversi di tassazione? Parrebbe di sì. Vi sarebbe cioè una misura fissa sino a 3.600 calorie e una variabile oltre le 3.600 calorie. A me sembra che la prima dizione non dava luogo in ogni caso a dubbi di interpretazione: occorre, pertanto, che l'interpretazione della nuova dizione sia pure indubbia.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Chiarisco il concetto che ha portato a questo cambiamento di dizione. La vecchia dizione « base 3.600 calorie », secondo quanto ci è stato fatto notare

dagli uffici competenti, dava luogo a questa interpretazione: se il gas, invece di essere a 3.600 calorie, fosse stato a 3.000 calorie, sarebbe intervenuta una riduzione di aliquota di imposta. Noi sappiamo come sono le officine del gas: nessuno sta col calorimetro in mano a misurare il potere calorifero del gas. Inoltre, come il senatore Fortunati sa, oggi siamo andati al di sopra delle 3.600 calorie, perchè si vende gas in bombole che va fino alle 8.000 calorie; e sarebbe assurdo che in questo caso fosse applicata la stessa tassazione. La Commissione vuole dire che, fino a 3.600 calorie, si paga 1,50 al metro cubo, senza tener conto degli scarti che sono colpa delle officine del gas (qui si parla soltanto del gas in bombole, ma è un errore di scritturazione); al di sopra di 3.600 calorie si paga in proporzione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Signor Presidente, io vorrei pregarla di correggere un errore che probabilmente dipende più dalla disposizione di stampa che dalla formulazione. Perchè il problema che si è voluto risolvere con questa doppia tariffa non è solo un problema che interessa il gas in bombole, ma anche il gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici distribuito direttamente. Infatti in quei luoghi in cui il gas oggi viene fornito dal metano, accade che il metano distribuito coi normali canali dà 9.600 calorie e quindi non è possibile far pagare lire 1,50 come per il gas a 3.600 calorie. Allora, onorevole Fortunati, bisogna fare una sola voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, lire 1,50 al metro cubo fino a 3.600 calorie e al di sopra in proporzione ». Aboliamo quindi la distinzione tra gas-luce e metano.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di aderire alla proposta del Ministro. In sede però dell'articolo in discussione o altrove, dobbiamo chiarire le cose. Se noi lasciamo, nell'articolo che già abbiamo approvato, la di-

stinzione tra gas-luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, si può correre il rischio che in sede di applicazione sia richiamata l'interpretazione in atto del gas-luce, che oggi non comprende il gas-metano. Allora è evidente, a mio modesto avviso, che in qualche punto della legge in discussione bisognerà chiarire che quando diciamo gas-luce, intendiamo riferirci anche al gas-metano erogato a mezzo di condutture.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La mia proposta, onorevole Fortunati, sarebbe questa: « Gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici: fino a 3.600 calorie, metro cubo lire 1,50; oltre le 3.600 calorie, metro cubo in proporzione ».

Cioè un'unica voce con le due indicazioni eliminando la dizione « gas-luce ». Poi, se lei è d'accordo, in sede di coordinamento mettiamo a posto l'articolo 8 con la stessa formula.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la voce « Combustibili » nel testo proposto dall'onorevole Ministro. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Unità di misura	Imposta (in lire)
--------------------	----------------------

Combustibili:

Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:

— fino a 3.600 calorie . . . . . mc.	1,50
— oltre le 3.600 calorie . . . . . in proporzione	

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura delle voci successive fino alla voce « Profumerie » esclusa. Queste voci sono identiche nel testo della maggioranza e in quello

1948-51 - DCLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1951

della minoranza e su di esse non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00
Materiali da costruzioni edilizie (v. articolo 98) . . . . .		8 % del valore
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano . . . . .	L.	1,50

Generi diversi:

Mobili di qualunque materia:

di qualità fine . . . . .	10 % del valore
di qualità comune . . . . .	5 % » »

(Sono approvate).

PRESIDENTE. A questo punto i senatori Fortunati, Ruggeri, Montagnani, Ristori, Minio e Molinelli hanno proposto di inserire la voce: « Grammofoni, radio, radiogrammofoni, 10 per cento del valore ».

Invito il relatore di maggioranza e l'onorevole Ministro ad esprimere il loro avviso su quest'emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati ed altri, di cui è già stata data lettura. Chi approva quest'emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura delle voci successive, identiche nel testo della maggioranza e della minoranza, sulle quali non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

Profumerie . . . . .	15 % del valore
Saponi fini . . . . .	10 % » »

Pelliccerie confezionate:

di qualità fine . . . . .	15 % del valore
di qualità comune . . . . .	7 % » »

Pelliccerie non confezionate:

di qualità fine . . . . .	15 % » »
di qualità comune . . . . .	7 % » »

(Sono approvate).

PRESIDENTE. A questo punto la minoranza della Commissione ha proposto di inserire parecchie altre voci.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Questi emendamenti riguardano la parte dell'articolo 8 (testo della minoranza) che è stata accantonata per essere discussa quando verrà in esame l'articolo 18. Propongo quindi che sia rinviata all'articolo 18 anche la discussione delle nuove voci proposte dalla minoranza all'articolo 9.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. In fine all'articolo 9, la minoranza della Commissione ha proposto anche di inserire un nuovo comma, sul quale i senatori Baracco ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Propongo che anche la discussione di questo comma e del relativo emendamento aggiuntivo sia rinviata alla trattazione dell'articolo 18.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. In tal caso è necessario rinviare anche la discussione del comma aggiuntivo proposto dal senatore Di Rocco.

Non essendovi osservazioni, resta allora stabilito che gli emendamenti proposti dalla minoranza della Commissione e quelli presentati dai senatori Baracco ed altri e dal senatore Di Rocco saranno discussi quando sarà preso in esame l'articolo 18.

Avverto che i senatori Gasparotto, Pasquini, Di Giovanni, Carboni, Silvestrini e Origlia hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.



CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9-bis.

L'imposta di soggiorno e cura viene perequata con un aumento pari ad una volta e mezzo in più della misura stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del « Capo provvisorio dello Stato » 13 dicembre 1946, n. 555.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. È una materia completamente diversa da tutte quelle che stiamo trattando; perciò chiedo che venga discussa alla fine della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Chiedo che anche la discussione dell'articolo 10 proposto dalla minoranza sia rinviata a quando sarà preso in esame l'articolo 18.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intende che, oltre all'articolo 10, anche l'ar-

ticolo 10-bis, proposto dai senatori Zanardi e Cosattini, sarà discusso in quella sede.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Presentazione di relazione.

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1920).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Jacini della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,20).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti